



VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE PREVISIONALE

L. 447 del 26/10/1995 - D.P.C.M. 14/11/1997

RELAZIONE - TECNICA

Area geografica

Regione

ABRUZZO

Provincia di

CHIETI

Comune di

FOSSACESIA

Ubicazione intervento: **via Vecchia Scorciosa s.n. - 66022 FOSSACESIA (CH)**

Proprietà

SIMA s.r.l.

**c.da Santa Croce n. 65/A
66034 LANCIANO (CH)**

Il Tecnico
NICOLA PIL TIBERIO



**Service & Engineering
di TIBERIO & C. sas**

SERVICE & ENGINEERING 3T

di TIBERIO L.M. e C. s.a.s
Via Taveletto, 18
66021 CASALBORDINO (CH)
P.IVA 01913710693

Data elaborazione: 10/03/2022



INDICE

1 INTRODUZIONE

1.1 SCOPO

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2 DEFINIZIONI E VALORI LIMITE

2.1 LA LEGGE QUADRO N° 447/1995 ED I DECRETI ATTUATIVI - DEFINIZIONI E PARAMETRI

2.1.1 Valori limite di emissione

2.1.2 Valori limite assoluti di immissione

2.1.3 Valori limite differenziali di immissione (criterio differenziale)

2.1.3.1 Il "limite di tollerabilità" ed il criterio comparativo

2.1.4 Valori di attenzione

2.1.5 Valori di qualità

2.1.6 Valore limite di immissione specifico

2.1.7 Valori limite da rispettare nel caso in cui i Comuni non abbiano zonizzato

3 METODOLOGIA DI MISURA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE

3.1 GENERALITÀ SULLE MODALITÀ DI MISURA

3.2 TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

4 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO DELLA CESAR srl

4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

4.2 INQUADRAMENTO ACUSTICO ATTUALE

4.3 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

4.4 APPARECCHIATURA IMPIEGATA

4.5 RILIEVI FONOMETRICI

4.5.1 RILEVI

4.6 ANALISI DEI RISULTATI

5 CONCLUSIONI

6 ALLEGATI

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 Riferimenti Normativi

Tabella 2 Tabella B, Allegato al DPCM 14/11/1997 – Valori limite di emissione

Tabella 3 Tabella A, Allegato al DPCM 14/11/1997 – Classificazione del territorio comunale (art.1)

Tabella 4 Tabella C, Allegato al DPCM 14/11/1997 – Valori limite assoluti di immissione

Tabella 5 Tabella D, Allegato al DPCM 14/11/1997 – Valori di qualità

Tabella 6 Tabella art 6 DPCM 01-03-1991 – Valori limite per aree non zonizzate

Tabella 10 Tabella riepilogativa rilievi e verifica rispetto valori limite

INDICE DELLE FIGURE

Figura 5 Mappa – Inquadramento territoriale della SIMA srl

Figg. 6 e 7 Fonometro utilizzato per i rilievi fissato su treppiede e provvisto di cuffia antivento

Figura 8 Localizzazione punti di misura del rumore ambientale

1 INTRODUZIONE

1.1 SCOPO

La presente relazione è finalizzata alla **valutazione dell'impatto acustico ambientale previsionale** generato dalla nuova attività in FOSSACESIA (CH) via Vecchia Scorciosa.

I rilievi sono stati effettuati i giorni 10/03/2022 e 10/03/2022 durante il periodo diurno (6:00 ÷ 22:00).

Nota: la SIMA srl **non** svolge attività nel periodo notturno (22:00 - 6:00).

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
D.Lgs.41/2017	Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
D.Lgs.42/2017	Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
Circolare 6 settembre 2004 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio	Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.
L.R. 18/2001	Disposizioni in materia di inquinamento per la pianificazione ed il risanamento del territorio-modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999 n.14.
D.M. 16/03/1998	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
D.P.C.M. 14/11/1997	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.M. 11/12/1996	Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
L.447 26/10/1995	Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Lazio 7804 13/10/93	Atto di indirizzo relativo ai criteri generali di classificazione acustica del territorio secondo quanto previsto dall'art 2 D.P.C.M. 01/03/91.
D.P.C.M. 01/03/1991	Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
D.M. n. 1444 del 02/04/1968	D.M. n. 1444 del 02/04/1968
UNI 10855 – dicembre 1999	Misura e contributo acustico di singole sorgenti.

Tabella 1 Riferimenti Normativi

2 DEFINIZIONI E VALORI LIMITE

2.1 LA LEGGE QUADRO N° 447/1995 ED I DECRETI ATTUATIVI - DEFINIZIONI E PARAMETRI

Vengono di seguito riportati alcuni richiami sui limiti acustici riportati dalla Normativa vigente e su alcune prassi giurisprudenziali introdotte dalla Corte di Cassazione.

2.1.1 Valori limite di emissione


L'art. 2 comma 1 lett. e) della Legge Quadro n° 447/1995 definisce come valore limite di emissione *“il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa”*. I valori limite di emissione sono riportati nell' Allegato Tabella B del DPCM 14/11/1997 (Tabella 2), e sono riferiti alle sorgenti fisse e mobili (art. 2 comma 1 DPCM 14/11/1997).

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	Leq = 45 dB(A)	Leq = 35 dB(A)
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	Leq = 50 dB(A)	Leq = 40 dB(A)
<i>III aree di tipo misto</i>	Leq = 55 dB(A)	Leq = 45 dB(A)
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	Leq = 60 dB(A)	Leq = 50 dB(A)
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	Leq = 65 dB(A)	Leq = 55 dB(A)
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	Leq = 65 dB(A)	Leq = 65 dB(A)

Tabella 2 Tabella B, Allegato al DPCM 14/11/1997 – Valori limite di emissione

Tali valori sono legati al periodo di riferimento (diurno/notturno) e alle classi di destinazione d'uso del territorio esposte nella Tabella A (Tabella 3) del suddetto DPCM, adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 lettera a) e dell'art. 6, comma 1 lettera a), della Legge Quadro.

L'art. 2 comma 3 del DPCM 14/11/1997 tuttavia non mantiene l'impostazione della Legge Quadro, in quanto stabilisce che i rilevamenti devono essere effettuati in spazi utilizzati da persone e comunità e che possono essere anche distanti dalla sorgente; creando così ambiguità interpretative.



CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	DEFINIZIONE
CLASSE I <i>aree particolarmente protette</i>	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II <i>aree prevalentemente residenziali</i>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III <i>aree di tipo misto</i>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV <i>aree di intensa attività umana</i>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V <i>aree prevalentemente industriali</i>	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI <i>aree esclusivamente industriali</i>	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 3 Tabella A, Allegato al DPCM 14/11/1997 – Classificazione del territorio comunale (art.1)

2.1.2 Valori limite assoluti di immissione

La legge Quadro nell'art.2 comma 1 lettera f), definisce come valore limite di immissione, *“il rumore indotto che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”*.

Nel comma 3 punto a), si specifica che *“i valori limite di immissione assoluti sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale”*. In questo caso il livello ambientale è riferito al tempo di riferimento TR (D.M. 16/3/98 Allegato A punto 11): diurno dalle 6 alle 22, notturno dalle 22 alle 6. I valori limite d'immissione sono riportati nell'Allegato Tabella C del DPCM 14/11/1997 in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio (Tabella 4), esposte nella Tabella A dello stesso DPCM.

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	Leq = 50 dB(A)	Leq = 40 dB(A)
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	Leq = 55 dB(A)	Leq = 45 dB(A)
<i>III aree di tipo misto</i>	Leq = 60 dB(A)	Leq = 50 dB(A)
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	Leq = 65 dB(A)	Leq = 55 dB(A)
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	Leq = 70 dB(A)	Leq = 60 dB(A)
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	Leq = 70 dB(A)	Leq = 70 dB(A)

Tabella 4 Tabella C, Allegato al DPCM 14/11/1997 – Valori limite assoluti di immissione

2.1.3 Valori limite differenziali di immissione (criterio differenziale)

I valori limite di immissione differenziali sono “*determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo*” (Art. 2 comma 3 lettera b) legge n. 447 del 26/10/1995) “*I valori limite differenziali di immissione sono 5 dB(A) per il periodo diurno, e 3 dB(A) per il periodo notturno all'interno degli ambienti abitativi*” (Art. 4 comma1 DPCM 14/11/1997). Inoltre “*Le misure devono essere eseguite sia con le finestre aperte che con le finestre chiuse*”.

Il livello equivalente di rumore ambientale in questo caso è riferito al tempo di misura T_M (D.M. 16/3/98 Allegato A punto 11).

Il DPCM 14/11/97 precisa che i valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A del decreto stesso (aree esclusivamente industriali).

Esso precisa altresì che le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno (art. 4 comma 2 lettera a),

b) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno (art. 4 comma 2 lettera b),

La Circolare 6/9/2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, fa presente che il criterio differenziale va applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Infine, le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta:

- a. dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- b. da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
- c. da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Il D.P.C.M. 01/03/1991 stabilisce al punto 3.2. dell'Allegato B che per le misure all'interno degli ambienti abitativi i *“valori di rumore ambientale superiori a 60 dB(A) durante il periodo diurno e a 45 dB(A) durante il periodo notturno non devono comunque essere considerati accettabili ai fini dell'applicabilità del criterio del limite massimo differenziale”*.

Occorre infine precisare che per la determinazione dei valori limite il legislatore fa riferimento al “concetto di accettabilità”, imponendo la tutela della salute per una prefissata percentuale di popolazione e conseguentemente, per esigenze molteplici anche di natura socio-economica, accettando che la rimanente porzione della popolazione rimanga non tutelata e, quindi, continuare a manifestare reazioni negative al rumore anche se quest'ultimo non supera i valori limite.

La “normale tollerabilità” si riferisce ad una configurazione ambientale specifica circoscritta nello spazio e nel tempo, che va valutata in relazione al rapporto che si instaura fra singolo individuo e sorgente sonora.

Questa distinzione è molto importante alla luce di una prassi giurisprudenziale introdotta da alcune sentenze della Suprema Corte e che spesso viene recepita dai giudici nei contenziosi di giustizia civile, in relazione alla valutazione del disturbo indotto da sorgenti sonore specifiche.

2.1.3.1 Il “limite di tollerabilità” ed il criterio comparativo

Il concetto di “normale tollerabilità” nei confronti del rumore viene richiamato dall'art.844 del cod. civ., e fa riferimento alla reattività dell'uomo medio allo stimolo sonoro. Tale reattività è stata documentata da tempo dai ricercatori e recepita dai giudici di merito e legittimità: *“Il limite di tollerabilità delle immissioni ha carattere non assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini delle popolazioni e, con particolare riferimento alle immissioni sonore, occorre far riferimento alla cosiddetta rumorosità di fondo della zona e cioè a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili continui e caratteristici del luogo, sui quali s'innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci veicoli ecc. Il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente motivato e immune da vizi logici”* (Cass.4.12.1978 n. 5695 in Giust. Civ., 1979).

Conformemente a quanto appena esposto vengono riportate altre sentenze in cui viene introdotto il concetto di “limite di tollerabilità”:

“Posto che per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore occorre tener conto della rumorosità di fondo della zona in relazione alla reattività dell'uomo medio, rettamente il giudice di merito ritiene eccedenti il limite normale le immissioni che superano di 3 decibel la rumorosità di fondo” (cass., 6.1.1978, n. 38, in Foro it., 1978, I, 623).

“Più precisamente, ed anche in base a nozioni di comune esperienza, deve ritenersi che il punto d'intollerabilità sia raggiunto allorché il rumore stesso sia di intensità doppia rispetto al rumore di fondo. In termini di misure scientifiche, si può dire che l'orecchio umano è già in grado di percepire variazioni di un solo decibel; e che, tenuto conto che la misurazione in decibel si basa su una scala logaritmica, un aumento di tre decibel corrisponde già ad un raddoppio della intensità del suono. Ne deriva che il limite di tollerabilità cui far riferimento è dato da un aumento di tre decibel rispetto al rumore di fondo (criterio ormai costantemente adottato in giurisprudenza, cfr. ad esempio Cass. 6 Gennaio 1978 n.38)” (Trib. Monza, sent. n. 1831/91).

Entrambe le sentenze quindi, definiscono come limite di tollerabilità, un aumento del livello di pressione sonora di 3 dB (A) *rispetto* al rumore di fondo.

L'entità del *rumore* di fondo sopra riportata coincide con quella riportata nell'interpretazione italiana della raccomandazione ISO 1996 del 1971. Tale norma prescrive che:

- Si deve considerare come livello rumore di fondo il più basso livello di rumore riscontrato e che si ripete più volte durante il periodo di misura in assenza della sorgente disturbante
- In alternativa può essere impiegato il livello statistico cumulativo L 95. Tale livello viene definito come il livello di pressione sonora che viene superato durante il 95% del tempo di osservazione.

Utilizzando il livello L95 viene mascherato in gran parte il contributo dovuto: al traffico stradale, e ad eventi rumorosi impulsivi (cosiddetti di picco). E' importante non confondere il livello di rumore di fondo (L95), ora introdotto con il livello di rumore residuo L_r riportato nei suddetti D.M. (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti), e che viene utilizzato nell'applicazione del criterio differenziale. Si tratta infatti di un livello equivalente, e come tale tiene in considerazione l'apporto dell'energia sonora determinato dal traffico veicolare e delle altre sorgenti esclusa quella disturbante.

Sulla scelta del livello L95 come descrittore del clima acustico nell'ambiente oggetto d'indagine, e sull'applicazione di uno dei due criteri, è incentrato il dibattito fra i tecnici specializzati in questo settore.

2.1.4 Valori di attenzione

I valori di attenzione sono definiti dall'art. 2 comma 1 lettera g) della Legge Quadro (come modificata dal D.Lgs. 42/2017) come “il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 ” ed è riferito al tempo di lungo termine T_L definito nell'Allegato A punto 2 del D.M.

16/3/1998. I valori d'attenzione coincidono con i valori limite

assoluti di immissione riportati nella Tabella 2 quando determinati per l'intero tempo di riferimento T_R (diurno o notturno), mentre sono aumentati di 10 e 5dB rispetto a detti limiti, rispettivamente per il periodo diurno e per quello notturno, quando riferiti ad un'ora (art. 6 comma1 DPCM 14/11/1997).

Il superamento del valore d'attenzione, riferito al tempo T_R , o su base oraria, comporta l'adozione di un piano di risanamento acustico per le aree in classi non esclusivamente industriali, mentre per queste ultime il piano di risanamento acustico diventa obbligatorio solo al superamento del valore d'attenzione riferito al tempo (art. 6 comma2 DPCM 14/11/1997).

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali (art. 6 comma 3 DPCM 14/11/1997).

2.1.5 Valori di qualità

I valori di qualità sono definiti dall'art. 2 comma 1 lettera h) della Legge Quadro come “i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi previsti dalla presente legge”. I valori di qualità sono riportati nella Tabella 5 e, come prescritto dall'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, la zonizzazione acustica del territorio è finalizzata all'applicazione dei valori di qualità.

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	Leq = 47 dB(A)	Leq = 37 dB(A)
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	Leq = 52 dB(A)	Leq = 42 dB(A)
<i>III aree di tipo misto</i>	Leq = 57 dB(A)	Leq = 47 dB(A)
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	Leq = 62 dB(A)	Leq = 52 dB(A)
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	Leq = 67 dB(A)	Leq = 57 dB(A)
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	Leq = 70 dB(A)	Leq = 70 dB(A)

Tabella 5 Tabella D, Allegato al DPCM 14/11/1997 – Valori di qualità

2.1.6 Valore limite di immissione specifico

Il valore limite di immissione specifico è stato introdotto con il D.Lgs.42/2017 a modifica ed integrazione Legge Quadro ed è riportato all'art.2 comma 1 lettera h) della Legge:

“valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore”.

2.1.7 Valori limite da rispettare nel caso in cui i Comuni non abbiano zonizzato

Nei casi in cui i comuni non abbiano provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica il DPCM 01/03/1991 all'art 6 individua i seguenti limiti da rispettare:

ZONIZZAZIONE	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
<i>Tutto il territorio nazionale</i>	Leq = 70 dB(A)	Leq = 60 dB(A)
<i>ZONA A (D.M. 1444/1968)</i>	Leq = 65 dB(A)	Leq = 55 dB(A)
<i>ZONA B (D.M. 1444/1968)</i>	Leq = 60 dB(A)	Leq = 50 dB(A)
<i>Zone esclusivamente industriali</i>	Leq = 70 dB(A)	Leq = 70dB(A)

Tabella 6 Tabella art 6 DPCM 01-03-1991 – Valori limite per aree non zonizzate

Per le aree non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi precedenti, va rispettato anche il criterio differenziale di cui al par 2.2.3 della presente relazione

3 METODOLOGIA DI MISURA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE

3.1 GENERALITÀ SULLE MODALITÀ DI MISURA

Come definito nella Norma UNI 10855, nel caso in cui debbano valutarsi in un sito (più o meno esteso) i livelli sonori dovuti ad una sorgente, la scelta dei punti di misura deve tener conto delle finalità di tale indagine, includendo tutte le aree ove si ha interesse a determinare l'entità di tali livelli.

Fra i molteplici criteri di scelta hanno la priorità i seguenti:

- il punto di misura in cui è presumibilmente maggiore il contributo della sorgente specifica di rumore (per esempio perché è più vicino ad essa o meno schermato o collocato lungo una direzione ove la sorgente è più diretta);
- il punto di misura in cui è presumibilmente maggiore la differenza fra il livello sonoro della sorgente specifica di rumore e il livello sonoro residuo;
- il punto di misura in cui le caratteristiche temporali e/o spettrali della sorgente specifica di rumore presumibilmente più si differenziano da quelle del rumore residuo.

In ogni caso prima di iniziare le misurazioni il tecnico deve eseguire un'analisi finalizzata ad acquisire quante più informazioni utili a impostare correttamente le misurazioni, eseguire i rilievi e interpretare i risultati:

- caratteristiche di variabilità temporale della sorgente specifica di rumore e delle sorgenti che contribuiscono al rumore residuo;
- distribuzione spaziale delle sorgenti di rumore (specifico e residuo) influenti nel sito di indagine;
- caratteristiche ambientali (morfologiche, climatiche, vegetative) dell'area che include le sorgenti di rumore (specifico e residuo) e il/i punto/i di misura.

3.2 TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO (DM 16 marzo 1998)

Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 ed EN 60804/1994.

I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.

La strumentazione e/o catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942:1988.

Le misure fonometriche eseguite sono da ritenersi valide se le due calibrazioni effettuate prima e dopo il ciclo di misura differiscono al massimo di ± 0.5 dB.

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (L_{eqA}) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato (rif. DPCM 01 marzo 1991).

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore.

Il microfono deve essere montato su un apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

Per le misure all'interno degli ambienti abitativi il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti.

Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

Per le misure in esterno, nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato ad 1 metro dalla facciata stessa; nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 metro dalla facciata dell'edificio.

L'altezza del microfono, sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve: la velocità del vento deve essere non superiore a 5m/s.

Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento.

La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o di bassa frequenza.

Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

- l'evento è ripetitivo;
- la differenza tra L_{A1max} e L_{ASmax} è superiore a 6 dB;
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

In presenza di rumori con componenti impulsive si applica una correzione al livello di rumore ambientale attraverso il fattore correttivo K_I (3 dB).

Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonalì (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz. Si è in presenza di un CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Al livello di rumore ambientale si applica il fattore di correzione K_T (3 dB) soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.

Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT; tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T (3 dB) nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione K_B (3dB) esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

4 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'insediamento produttivo è ubicato nell'area industriale del comune di FOSSACESIA (CH) in

via Vecchia Scorciosa



Figura 1 Mappa – Inquadramento territoriale dell'edificio

L'area di pertinenza presso cui insiste il capannone che ospiterà gli impianto produttivo occupa la particella catastale n.4476 del foglio di mappa n.20 del Comune di Fossacesia (CH).

La zona si presenta costituita prevalentemente da aree industriali ed agricole; non si riscontra invece la presenza di aree residenziali, civili abitazioni, né ricettori sensibili (es: ospedali, scuole, ecc), che possano risentire delle variazioni sul rumore dovute all'attivazione degli impianti di produzione dello stabilimento in oggetto

4.2 INQUADRAMENTO ACUSTICO ATTUALE

Il comune di Fossacesia, nell'ambito delle proprie competenze previste dalla Legge 447/95 e smi, ha provveduto ad adottare, con Delibera di Giunta Comunale n°119 del 4 luglio 2008, il Piano di zonizzazione acustica del territorio. Il Piano di Zonizzazione è stato redatto in armonia con il Piano Regolatore Comunale ed è stato sviluppata al fine di individuare la destinazione urbanistica di ogni area e per verificarne la rispondenza con le destinazioni d'uso effettive e le classi acustiche in prima analisi assegnate.

ZONIZZAZIONE	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	Leq = 70 dB(A)	Leq = 60 dB(A)

Nota: non verranno considerati i valori limite notturni, essendo l'attività di stabilimento unicamente diurna.

Oltre ai limiti massimi precedenti, va rispettato anche il **criterio differenziale** di cui al par 2.2.3 della presente relazione.

4.3 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

L'attività che verrà esercitata all'interno dell'opificio oggetto della presente relazione consiste:

- 1- Impianto di recupero delle bombolette spray e al loro riutilizzo delle diverse componenti riciclabili, (parti metalliche, plastiche, involucri, etichette, tappi, ecc.), che si generano dal processo di recupero attuato.
- 2- Impianto di recupero dei moduli fotovoltaici, mediante l'utilizzo di tecnologie costruttive tali da consentire il recupero e la valorizzazione economica di Materie Prime Secondarie quali alluminio, vetro, argento, rame e silicio contenute nei RAEE,

Il capannone è sito nell'area industriale del comune di FOSSACESIA (CH) in via Vecchia Scorciosa.

4.4 APPARECCHIATURA IMPIEGATA

La strumentazione è di Classe 1, conforme alle norme EN 60651/1994 ed EN 60804/1994 (lettura delle misure con precisione di $\pm 0,7$ dB).

Prima e dopo ogni serie di misure è stata controllata la calibrazione della strumentazione mediante calibratore in dotazione (è stato verificato che lo scostamento dal livello di taratura non fosse superiore a 0,5 dB - norma IEC 942:1988).

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA PER RILIEVI FONOMETRICI			
TIPO	MARCA E MODELLO	N. DI MATRICOLA	CERTIFICATO TARATURA N.
Analizzatore fonometrico portatile	HT ITALIA SC - 15	T20612	RDT AT2163
Calibratore	HT ITALIA SC - 15	025187	RDT AT2163

Copia della certificazione è riportata nell'**allegato 1**.

La misura è stata effettuata con l'ausilio di un treppiede, su cui è stato fissato il fonometro, posizionato a debita distanza dall'operatore addetto alle misure.

Al fine di eseguire la misura senza disturbi il microfono è stato dotato di cuffia antivento.



Figg. 2 e 3 Fonometro utilizzato per i rilievi fissato su treppiede e provvisto di cuffia antivento

4.5 RILIEVI FONOMETRICI

I rilievi sono stati effettuati nel giorno 10/03/2022, con la simulazione tramite sorgente dodecaedrica Di pressione sonora, e con i rilievi del rumore di fondo nell'area esterna, nei punti indicati nella tavola grafica allegata, nel periodo diurno (6:00-22:00) in quanto nel periodo notturno l'azienda non svolge alcuna attività.

I dettagli delle misure, riportati nelle schede che seguono, indicano, per ogni punto di misura, i seguenti dati:

- Identificazione planimetrica del punto di misura
- Data e ora del rilievo
- Condizioni ambientali durante il rilievo
- Identificazione delle sorgenti specifiche di rumore
- Valori di rumore misurati
- Andamento grafico del rumore ambientale
- Tecnici che hanno effettuato le misure

Al fine di ottenere una maggiore comprensione del clima acustico in esame si è provveduto, mediante il software *Evaluator 7820*, al calcolo del livello superato per il 95% del tempo di misura (**LAF95**), eliminando in tal modo il contributo dovuto ai fenomeni di tipo occasionale legati a specifiche sorgenti disturbanti (transito di automobili, abbaiare di cani, ecc).

Lo studio basato sull'analisi in dB(A) è stato accompagnato dall'**analisi in frequenza** per bande in 1/3 di ottava al fine di individuare, secondo quanto previsto da normativa (rif. D.M. 16/03/1998), le componenti tonali (eventualmente di bassa frequenza) nello spettro del rumore.

Si è provveduto anche alla verifica della presenza di componenti impulsive del rumore;

Le misure fonometriche sono state analizzate per verificare la presenza di eventi sonori impulsivi e/o componenti tonali del rumore.

Nelle figure seguenti è indicata la localizzazione dei punti di misura sul perimetro dell'azienda.






Figura 3 Localizzazione punti di misura del rumore ambientale

4.5.1 RILIEVI

RILIEVO PUNTO N.1

Sorgenti di rumore non in funzione

		Ora inizio	Ora termine	LA eq (dB)	LA F95 (dB)	LA Fmax (dB)	LA Fmin (dB)	LA Smax (dB)	LA Smin (dB)	LA lmin (dB)	LA lmin (dB)	LC Picco (dB)
1	Valore			52.7	49.3	60.0	47.7	57.9	48.5	60.4	48.2	81.1
2	Ora	10.30	10.45									
3	Data	10.03.22	10.03.22									

**NOTE:**

LATO NORD

Condizioni di misura

Meteo: sereno


Tecnici addetti alle misure

P.I.L. Nicola Tiberio

RILIEVO PUNTO N.2

Sorgenti di rumore non in funzione

		Ora inizio	Ora termine	LA eq (dB)	LA F95 (dB)	LA Fmax (dB)	LA Fmin (dB)	LA Smax (dB)	LA Smin (dB)	LAmin (dB)	LA lmin (dB)	LC Picco (dB)
1	Valore			50.9	43.7	70.1	42.7	63.2	43.3	73.4	43.0	91.0
2	Ora	10.50	11.05									
3	Data	10.03.22	10.03.22									



NOTE:

Lato Est


Condizioni di misura
Meteo: sereno

Tecnici addetti ali
P.I.L. Nicola Tiberio

RILIEVO PUNTO N.3


Sorgenti di rumore non in funzione

		Ora inizio	Ora termine	LA eq (dB)	LA F95 (dB)	LA Fmax (dB)	LA Fmin (dB)	LA Smax (dB)	LA Smin (dB)	LA lmin (dB)	LA lmin (dB)	LC Picco (dB)
1	Valore			49.5	45.0	59.9	43.8	56.7	44.7	61.7	44.2	85.0
2	Ora	11.10	11.25									
3	Data	10.03.22	10.03.22									



Cursore: (A) Leq=52.7 dB Lfmax=60.0 dB Lfmin=47.7 dB

☐ LZeq ☐ LZfmax ☒ LZfmin ☐



Cursore: (A) Leq=52.7 dB Lfmax=60.0 dB Lfmin=47.7 dB

☐ LZeq ☐ LZfmax ☒ LZfmin ☐

NOTE:

Traffico veicolare SS524.

Condizioni di misura

Meteo: sereno



Tecnici addetti alle misure

P.I.L. Nicola Tiberio

RILIEVO PUNTO N.1

Sorgenti di rumore in simulazione

		Ora inizio	Ora termine	LA eq (dB)	LA F95 (dB)	LA Fmax (dB)	LA Fmin (dB)	LA Smax (dB)	LA Smin (dB)	LAmin (dB)	LA lmin (dB)	LC Picco (dB)
1	Valore			68.5	49.2	71.3	48.1	66.4	47.8	73.8	48.6	85.8
2	Ora	11.30	11.45									
3	Data	10.03.22										



NOTE:
Lato nord
via vecchia Scorciosa



Condizioni di misura
Meteo: sereno

Tecnici addetti alle misure
P.I.L. Nicola Tiberio

RILIEVO PUNTO N.2

Sorgenti di rumore in simulazione

		Ora inizio	Ora termine	LA eq (dB)	LA F95 (dB)	LA Fmax (dB)	LA Fmin (dB)	LA Smax (dB)	LA Smin (dB)	LAmin (dB)	LA lmin (dB)	LC Picco (dB)
1	Valore			49.2	44.8	63.0	43.0	59.6	44.1	65.5	44.1	86.1
2	Ora	12.00	12.15									
3	Data	10.03.22	10.03.22									



NOTE:
Confine lato Est



Condizioni di misura
Meteo: sereno

Tecnici addetti alle misure
P.I.L. Nicola Tiberio

RILIEVO PUNTO N.3

Sorgenti di rumore in simulazione

		Ora inizio	Ora termine	LA eq (dB)	LA F95 (dB)	LA Fmax (dB)	LA Fmin (dB)	LA Smax (dB)	LA Smin (dB)	LAmin (dB)	LA lmin (dB)	LC Picco (dB)
1	Valore			52.6	49.9	66.8	48.4	59.9	49.3	70.8	48.9	88.1
2	Ora	12.20	12.35									
3	Data	10.03.22	10.03.22									



NOTE:
Traffico veicolare SS524.

Condizioni di misura
Meteo: sereno

Tecnici addetti alle misure
P.I.L. Nicola Tiberio

4.6 ANALISI DEI RISULTATI

Le tabelle con gli andamenti grafici delle misure effettuate sono riportate al par 4.5.1 della presente relazione.

Al fine di ottenere una maggiore comprensione del clima acustico in esame si è provveduto, mediante il software *Evaluator 7820*, al calcolo del livello superato per il 95% del tempo di misura (**LAF₉₅**), eliminando in tal modo il contributo dovuto ai fenomeni di tipo occasionale legati a specifiche sorgenti disturbanti (transito di veicoli, ecc).

Sorgenti di rumore

Le sorgenti di rumore di stabilimento, attribuibili ai macchinari messi in funzione con il fine di simulare l'attività produttiva, al solo scopo della misura, sono state esaminate lungo il perimetro di stabilimento.

Componenti impulsive

Dall'analisi dei rilievi non è stata riconosciuta la presenza di componenti impulsive ripetitive nel rumore attribuibili all'attività produttiva in esame.

Componenti tonali

Dall'analisi dei rilievi è stata riscontrata la presenza di componenti tonali del rumore attribuibili all'attività in esame solo relativamente al punto di misura n.1.

Valori limite

Il rumore misurato in tutti i punti di rilievo (sul confine di stabilimento, lato ricettori) è risultato inferiore ai valori limite validi per tutto il territorio nazionale per comuni che non hanno zonizzato (70 dB(A) diurni).

I dati riepilogativi delle misure effettuate sono riportati nella tabella seguente.

Punto di misura	Classe di destinazione d'uso del territorio	RILIEVI (fermo) LAF ₉₅ (dB(A)) ^[1]	RILIEVI (in funzione-simulazione) LAF ₉₅ (dB(A)) ^[1]	COMP. TONALI (SI/NO)	COMP. IMPULSIVE (SI/NO)	VERIFICA VALORI LIMITE (6:00-22:00)	
						Valore limite dB (A)	Superamento Valori Limite (Si/No)
1	Tutto il territorio nazionale	44,5	65,5+ 3,00 = 68,5	no	no	70	NO
2		50,0	46,0	no	no		NO
3		46,0	50,0	no	no		NO

Tabella 7 Tabella riepilogativa rilievi e verifica rispetto valori limite

[1] Le misure riportati in tabella includono l'incertezza di misura $\pm 0,7$ e l'arrotondamento a 0,5 dB(A)

Valori limite differenziali di immissione

Lo stabilimento, dalle analisi strumentali effettuate durante la simulazione delle fasi produttive a macchinari in funzione, al solo scopo della misura, risulta alterare in misura limitata lo spettro relativo al rumore di fondo, con un valore massimo LAF_{95} pari a 68,5 dB(A). Tuttavia nell'area circostante lo stabilimento esaminato non sono presenti abitazioni civili né ricettori sensibili (es: ospedali, scuole, chiese, ecc), che possano risentire di tale variazione.

5 CONCLUSIONI

Sulla base dei sopralluoghi effettuati presso il sito di indagine e dall'analisi dei rilievo tecnico – strumentali eseguiti si è accertato che : l'intensità delle immissioni sonore generate dal funzionamento dell'impianto riconducibile alla Ditta "SIMA srl, via Vecchia Scorciosa - 66022 FOSSACESIA (CH), rispetta i limiti normativi nello svolgimento della sua attività diurna. L'indagine ambientale è stata sviluppata in periodo diurno (06:00 – 22:00) dato che la committenza ha dichiarato che l'attività verrà svolta esclusivamente in questa fascia oraria.

Casalbordino 10.03.2022

Il Tecnico
TIBERIO NICOLA



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tiberio Nicola", written over a light gray rectangular background.

6 ALLEGATI

Fanno parte integrante della relazione i seguenti allegati:

ALLEGATO 1: Copia del certificato di taratura del fonometro

ALLEGATO 2: Determina "tecnico competente" in acustica ambientale



a Socio Unico
03039 SORA (FR) Via Tofano 42/b
Tel +39 0776 814606 • Fax +39 0776 814169
stisl@stisl.com • www.stisl.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE SICUREZZA
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 45001 =

Rapporto di taratura (RDT) - Calibration report

Dati cliente: TBR s.a.s.
Customer VIA FONTE DI MARZIO, 2 - CASALBORDINO (CH)
Data di verifica: 18/12/2020
Test date

RDT N°: RDTAT2163

Data di emissione: 18/12/2020
Date of issue

Dati strumento - Instrument data

Denominazione:	Fonometro più calibratore	Matricola:	T206102 / 025187
Description		Serial number	
Codice Interno:	/	Campo di misura:	10...130 / 94...104 dB
Internal code		Measuring range	
Costruttore:	Ht italia	Risoluzione:	0,1 dB
Manufacturer		Resolution	
Modello:	SC-15 (fon.) / CB-5 (cal.)	Classificazione:	Secondario
Model		Classification	

Luogo di verifica: Laboratori S.T.I. srl
Site of calibration

Condizioni Ambientali - Environmental conditions

Temperatura - Temperature: / °C **Umidità amb. - Humidity:** / UR%

Riferimenti Utilizzati e Metodo di Taratura - Standards and calibration procedures

Campione Standard	Matricola Standard Code	N° Certificato N° Report	Data Scadenza Standard expiration	Procedura di Taratura Calibration Procedure
STI227	2575741-2573746 (fonometro - microfono) / 2575477 (calibratore)	LAT 185/9303 - LAT 185/9304	02/2022	PDT081

RISULTATI DELLA VERIFICA DI TARATURA - CALIBRATION RESULTS


Tipo Verifica Verification Type	UM	Valore Campione Reference Value	Valore Medio Campione Reference Average	Valore Strumento Unit under Test reading	Valore Medio Strumento Average	Correzione Average correction	Incertezza U Uncertainty U
[1 - rp] Fonometro - Punto 1	dB	93,75	93,75	93,8	93,8	-0,1	0,13
[1 - rp] Fonometro - Punto 2	dB	93,75		93,8			
[1 - rp] Fonometro - Punto 3	dB	93,75		93,8			
[1 - rp] Fonometro - Punto 1	dB	113,78	113,78	113,8	113,8	0,0	0,13
[1 - rp] Fonometro - Punto 2	dB	113,78		113,8			
[1 - rp] Fonometro - Punto 3	dB	113,78		113,8			
[1 - rp] Calibratore - Punto 1	dB	93,5	93,5	94	94	-1	0,60
[1 - rp] Calibratore - Punto 2	dB	93,5		94			
[1 - rp] Calibratore - Punto 3	dB	93,5		94			
[1 - rp] Calibratore - Punto 1	dB	113,6	113,6	114	114	0	0,60
[1 - rp] Calibratore - Punto 2	dB	113,6		114			
[1 - rp] Calibratore - Punto 3	dB	113,6		114			

L'incertezze di misura dichiarate in questo documento sono espresse come due volte lo scarto tipo (corrispondente, nel caso di distribuzione normale, ad un livello di confidenza di circa 95%)
The measurement uncertainties stated in this document have been obtained as twice the standard uncertainty (corresponding to a confidence level of about 95%)

Note:

Operatore (OT)
Angelo Turi

Responsabile Laboratorio (RL)
Terenzio Fantauzzi



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
 Servizio Politica Energetica, Qualità Dell'Aria, Inquinamento Acustico Ed Elettromagnetico,
 Rischio Ambientale, Sina
 Via Passolanciano, 75 65100 PESCARA

DETERMINA N° DM2/1028DEL 23.06.06

OGGETTO: Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che individua all'art.2 commi 6,7,8 e 9 la figura del "tecnico competente" ovvero del soggetto professionale abilitato ad operare nel campo dell'acustica ambientale;

VISTA la Delibera di G.R. n.2467 del 03.07.96 "modalità e criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale - DPCM 31.03.98;

RITENUTO doversi procedere senza indugio ulteriore alla verifica della richiesta di riconoscimento della figura del "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale facendo riferimento ai criteri di cui alla Delibera di G.R. n.2467/03.07.96 e al D.P.C.M. 31.03.98;

VISTA la richiesta del Sig. NICOLA TIBERIO prot. n.2770 del 27.03.2006, per l'inserimento nell'elenco dei "tecnici competenti" nel campo dell'acustica ambientale;

CONSIDERATO che la documentazione agli atti risponde alle modalità e ai criteri indicati dalla delibera di G.R. n.2467 del 03.07.96 dal D.P.C.M. 31.03.98 e dalla DF2/334 del 16.07.2003;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal Sig. NICOLA TIBERIO in data 04.06.2006 che autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel rispetto della D.L.gs del 30 giugno 2003 n.196 e per le finalità previste dalla Legge 447/95;

DETERMINA

Il riconoscimento di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale al Sig. NICOLA TIBERIO nato il 28.09.1949 a Casalbordino(CH) ed ivi residente in Via Tavoletto,18.

La notifica all'interessato del riconoscimento della figura di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale;

L'ESTENSORE
 (Sig.ra Claudia Centurelli)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Dott.ssa Iris Flacco)

IL DIRETTORE REGIONALE
 (Dott. Antonio Sorgi)

notificato il 07/07/2006 firma dell'interessato